



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2018, proposto da:
Valentina Albani, Giovanni Baldini, Michele Caggiano, Riccardo Caggiano,
Carla Cangini, Lucrezia Capitani, Maurizio Capitani, Agnese Capotondi, Alberto
Capparella, Lucia Capparella, Rita Capparella, Sandra Caste', Marco Catarci,
Bruna Catarci, Violante Catarci, Maria Clara Catarci, Pia Cerioni, Vincy Sara
Cesarini, Silvia Cioccoloni, Marcella Costantini, Marco Cresti, Claudio Crollari,
Mara Da Siena, Catia De Carolis, Goffredo Delle Fratte, Maria Rita Delle Fratte,
Raimondo Delle Fratte, Elisa De Santis, Andrea Felici, Giulio Fioretti, Francesco
Falconi, Carolina Francocci, Fabio Francocci, Luigi Germoni, Valentina
Giuliani, Rossana Grandi, Maria Giovanna Lanza, Matteo Lombardi, Pier Gianni
Lombardi, Luciana Lori, Antonio Lozzi, Margherita Lozzi, Renato Lozzi, Sergio
Isaia Manciguria, Nadia Mariani, Pierluigi Menichetti, Filomena Milanesi,
Adriana Minnucci, Alessandro Minnucci, Massimo Minnucci, Salvatore

Minnucci, Alessia Oliva, Sara Oliva, Umberto Oliva, Bruna Paris, Fabrizio Pintimalli, Italo Ricci, Vittoria Ricci, Barbara Riccioni, Vincenza Roberto, Adriana Salvucci, Giancarlo Salvucci, Laura Salvucci, Valentina Soldatelli, Osvaldo Sorana, Martina Tarantini, Federica Tarantini, Marco Tomassetti e Chiara Valerii, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Lepidi, con domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia n. 79;

contro

Comune di **Anguillara** Sabazia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Fiore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti n. 40;

nei confronti

Istituto Comprensivo San Francesco 205 Circolo Didattico **Anguillara** Sabazia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di **Anguillara** Sabazia, Numero 147 del 27 novembre 2017 pubblicata sull'Albo Pretorio il 28 novembre 2017, avente ad “oggetto: istituzione di un senso unico di marcia su Via San Francesco da Via Carlo Alberto dalla Chiesa a Via Santo Stefano (intersezione denominata La Croce)”, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di **Anguillara** Sabazia e di Istituto Comprensivo San Francesco 205 Circolo Didattico **Anguillara** Sabazia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto, in via preliminare, che - comunque accertata l'avvenuta regolarizzazione del deposito della "procura speciale alle liti" - le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune resistente sulla base del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e, ancora, della sussistenza di "diversità" tra "gli interessi e le qualità rivestite" da quest'ultimi (poiché preclusiva del c.d. "ricorso collettivo") siano immeritevoli di positivo riscontro, atteso che - tenuto, tra l'altro, conto della documentazione prodotta agli atti - non appare che possa essere messo in discussione che i ricorrenti rivestano una posizione differenziata e qualificata rispetto alla "collettività" e, ancora, non risulta riscontrabile alcun conflitto tra gli stessi in relazione al bene della vita perseguito;

Ritenuto, poi, che sia priva di fondamento anche l'eccezione di "inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse" in ragione dell'intervenuta adozione dell'ordinanza dirigenziale n. 152 del 2017, atteso che si tratta di un provvedimento connotato da una natura meramente consequenziale rispetto al provvedimento gravato, privo - in quanto tale - di una propria autonomia;

Ritenuto che, ciò detto, il ricorso sia palesemente fondato sotto il profilo del vizio di difetto di istruttoria denunciato, posto che - anche in base a quanto riportato nella memoria prodotta in giudizio dall'Amministrazione resistente - non sono riscontrabili elementi concreti ed oggettivi, idonei a comprovare l'effettivo espletamento di studi e/o indagini in ordine alle ricadute della decisione adottata, tra l'altro, sulla circolazione e, in stretta connessione a quest'ultimi, l'esistenza di presupposti di fatto validi a supportare l'adeguatezza della stessa in relazione all'interesse pubblico perseguito, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità;

Ritenuto che tanto sia sufficiente per l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1715/2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza gravata e gli atti che, rispetto ad essa, si presentino come strettamente consequenziali (rectius: ordinanza dirigenziale n. 152 del 2 dicembre 2017).

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO